



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 228 del 23 settembre 2021, ed in particolare, l'articolo 30, *“Norme transitorie, finali ed abrogazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 250 del 25/10/2022, con il quale l'On. Gilberto PICHETTO FRATIN è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che dispone che il *“Ministero della transizione ecologica”* è rinominato *“Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”* e il comma 3 del medesimo articolo che dispone che *“Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 17 novembre 2022, con il quale l'On.le Gilberto PICHETTO FRATIN è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto ministeriale in data 10 novembre 2021, n. 458/UDCM, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigenziale dell'Area Funzioni centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) che stabilisce che *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. ... In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.”*;

VISTO l'articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori, che prevede che *“La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.”*;

VISTE le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video dell'*European Data protection board*;

VISTO il D.M. n. 237 del 17 giugno 2022 che individua i soggetti per mezzo dei quali il Ministero esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali e definisce in via generale le relative modalità di esercizio ai diversi livelli operativi;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha necessità di installare e utilizzare negli ambienti di lavoro sistemi e impianti di videosorveglianza per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;

CONSIDERATO che gli impianti di videosorveglianza potranno essere installati sia in locali in cui può svolgersi occasionalmente attività lavorativa, sia in luoghi di accesso e/o di passaggio utilizzati dal personale nei loro spostamenti, senza riprendere alcuna postazione di lavoro;

VISTO l'accordo *ex* articolo 4 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) in materia di controlli a distanza stipulato in data 1° giugno 2023 tra il Ministero e le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale e delle aree;

CONSIDERATA l'opportunità di dotare il Ministero di un Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza;

VISTA la nota prot. 101579 del 21.06.2023 con cui la Direzione generale risorse umane e acquisti ha sottoposto lo schema di Regolamento al Garante della *privacy* per il preventivo parere;

VISTA la nota prot. ingresso 119860 del 21.07.2023, con cui il Garante della *privacy* rappresentava che *“sebbene codesto Ministero - in conformità al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, del Regolamento) e tenuto conto della possibilità di attuare “politiche adeguate in materia di protezione dei dati” (art. 24, par. 2, del Regolamento) – possa decidere di adottare un proprio atto per individuare le necessarie misure anche sul piano organizzativo e tecnico, disciplinando aspetti di dettaglio del trattamento di dati personali in questione (nei limiti e nel rispetto di quanto previsto sia dall'accordo già stipulato con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 4 della l. 300/1970 sia dai principi generali in materia di protezione dei dati di cui agli artt. 5, 25 e 32 del Regolamento), lo schema di regolamento trasmesso non è da considerarsi una “misura regolamentare” ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, par. 4, del Regolamento. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'istanza di parere presentata da codesto Ministero, ai sensi dell'art.*

36, par. 4, del Regolamento, non rientra, per i suesposti motivi, tra i casi previsti dalla disposizione in questione.”;

DECRETA

Articolo unico

(Adozione del Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza del Ministero)

1. È adottato il Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

On. Gilberto Pichetto Fratin